Passaggio generazionale e trasmissione delle opere e delle collezioni d'arte

Negli ultimi anni si è assistito ad un esponenziale sviluppo del mercato dell'arte che ha reso il collezionista un investitore attento tanto a soddisfare la propria passione personale, quanto a concludere veri e propri investimenti finanziari.

Non a caso, oggigiorno, la trasmissione e la pianificazione successoria sono ai vertici delle richieste del *Private Banking*, conducendo gli Istituti di Credito ad istituire, con maggiore frequenza, il servizio di *Art Advisory*, inteso come consulenza accessoria alla gestione del patrimonio finanziario.

Spinto da siffatte necessità, il collezionista ha assunto una maggiore consapevolezza in ordine alla gestione della propria collezione soprattutto in vista di un futuro passaggio generazionale, mutando, di risultato, la propria passione in un *asset* ereditario al pari dei più tradizionali strumenti di investimento.

A tal proposito, l'ordinamento italiano e quello internazionale offrono molteplici istituti idonei alla gestione della collezione ed al suo passaggio generazionale: nel nostro Paese gli strumenti giuridici in maggior misura utilizzati sono le **fondazioni** e i **trust**.

La **fondazione** è un istituto privo di finalità lucrative con scopo di pubblica utilità, la cui costituzione può essere prevista anche tramite una disposizione testamentaria.
In tale ultima circostanza la costituzione della fondazione può avere luogo per:

1. **costituzione diretta** se il testamento contiene tutti gli elementi richiesti per l'atto costitutivo, incluso lo statuto, con contestuale dotazione patrimoniale
2. **per costituzione indiretta**, ossia mediante attribuzione del fondo di dotazione ad un erede o legatario, con l'onere di costituire la fondazione oppure incaricandone un esecutore testamentario.

Tale istituto rappresenta certamente lo strumento preferito dai collezionisti affinché venga assicurata, in via più efficace ed efficiente, l'unità della collezione e la propria gestione.

Difatti, il collezionista (e la sua famiglia, se facente parte del consiglio di amministrazione) può esercitare una indiscussa influenza sulle scelte curatoriali della collezione, sebbene il trasferimento della medesima nel patrimonio della fondazione comporti l'uscita definitiva di quest'ultima dalla sfera patrimoniale del collezionista e della propria famiglia.

Ciò implica che qualora la Fondazione non fosse più in grado di perseguire il proprio scopo, la collezione diverrà di proprietà pubblica e, di conseguenza, sarà devoluta ad un Ente che persegua uno scopo simile.

In tal senso, perciò, attraverso la costituzione di una propria fondazione, il collezionista potrà assicurarsi la conservazione assoluta e completa della propria collezione anche dopo la sua morte.

Ulteriore possibilità in grado di scongiurare l'uscita della collezione dal patrimonio familiare del collezionista è rappresentata dal **Trust**, istituto giuridico attraverso cui un soggetto (*truster*) trasferisce ad un altro soggetto (*trustee*) il controllo di beni e diritti che saranno amministrati nell'interesse di un beneficiario.

Il collezionista (anche con disposizione *mortis causa*) potrebbe istituire un trust in cui conferire l'intera collezione, ordinando dunque al trustee di valorizzarla ovvero di tutelarla con attività di promozione attraverso prestiti e mostre, nonché di arricchirla con nuove opere sempre garantendone il mantenimento del suo carattere identificativo.

In tali casi sarà opportuno che il trustee delegato abbia una determinata capacità di gestione (tipico esempio lo sono i curatori o gli *art advisor*) affinché possa occuparsi dell'amministrazione e della valorizzazione scientifica delle opere stesse.

Il collezionista potrà, altresì, decidere di utilizzare il Trust per scopi filantropici, come nel caso in cui decida di destinare i propri beni alla pubblica fruizione, con lo specifico intento che la propria collezione venga messa a disposizione del pubblico (trust di scopo).

Il trust per le sue caratteristiche, quindi, risulta essere un valido strumento di tutela del patrimonio artistico del privato, in quanto garantisce il mantenimento della unità e della permanenza della collezione all'interno della sfera patrimoniale della famiglia del collezionista, anche nei passaggi generazionali, oltre alla segregazione della medesima da eventuali azioni esecutive, con l'ulteriore beneficio che la stessa collezione d'arte potrà essere oggetto di prestiti o altre forme di valorizzazione artistica ed economica anche con modalità che consentano la restituzione del bello alla collettività.

In definitiva, è possibile affermare che la scelta degli istituti è soggetta alle differenti necessità di natura personale del collezionista ed entrambi, se opportunamente utilizzati, rappresentano strumenti indispensabili sia per la gestione ordinaria di una collezione, sia per una pianificazione efficiente del passaggio generazionale.

Alessia Manzari

Trainee Legal in Lab, Bari